



## **NOTA ESPLICATIVA DI GARA**

### **Procedura 35/2016**

**Procedura negoziata senza pubblicazione di bando - in un unico lotto – tramite piattaforma di e-procurement (SINTEL), con unico operatore economico munito di diritti esclusivi - per l'affidamento del servizio di presidio front office e giroposta per le sedi gestite da Fondazione Milano Fdp**

**LOTTO 1 - 690771069E**

## INDICE

<i>Riferimenti Essenziali</i>	3
<i>STAZIONE APPALTANTE:</i>	3
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	4
<i>IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO:</i>	4
<i>MODALITA' DI RITIRO DEGLI ATTI DI PROCEDURA:</i>	4
<i>OGGETTO DELLA PROCEDURA</i>	4
<i>CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE:</i>	4
<i>TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE</i>	4
<i>SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE</i>	4
<i>ART. 1 - DOCUMENTAZIONE</i>	4
<i>ART. 2 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE</i>	4
<i>ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Art. 45 Operatori economici del NC)</i>	5
<i>ART. 4 - DOCUMENTI DA PRESENTARE</i>	8
<i>Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito dell'offerta (a pena di irricevibilità ed esclusione)</i>	8
<i>Capo 2 - documentazione amministrativa (Busta A)</i>	8
<i>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</i>	8
<i>DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE</i>	9
<i>(a) AVCpass - PASS-OE</i>	9
<i>(b) CONTRIBUTO CIG</i>	10
<i>(C) GARANZIA PROVVISORIA- A pena d'esclusione "E"</i>	10
<i>Capo 3 – offerta economica (Busta B)</i>	14
<i>ART. 5 – ALTRE INFORMAZIONI</i>	14
<i>ART. 6 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI</i>	15
<i>ART. 7 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA</i>	15

**Riferimenti Essenziali****Premessa:**

- Fondazione Milano nel 2013 ha pubblicato una procedura aperta – Procedura 13/2013 relativa al servizio di presidio, frontoffice e giro posta necessario a Scuole Civiche di Milano;
- Il servizio dal 2013 è stato affidato a Biblos Soc. Cooperativa Universitaria
- con Decreto della Presidenza prot. nr SCMG 2016 0000062 del 2/3/2016 è stato stabilito di procedere all'affidamento, mediante procedura aperta, sopra soglia dei servizi di Global service suddivisi in 6 lotti, di cui il Lotto 1 concerneva l'affidamento del servizio di presidio, front office e giro posta mediante aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la gara è stata preceduta dalla pubblicazione del relativo bando in data 9 marzo 2016;
- in data 28 novembre il Rup Abussi Giovanna e il Direttore Generale Monica Gattini Bernabò, tramite lettera a firma congiunta, hanno comunicato agli operatori economici concorrenti al lotto 1 l'avvio del procedimento per l'annullamento/revoca in autotutela della procedura di gara LOTTO 1 CIG n. \_6613578138 Servizio di Presidio, Front Office e Giro Posta facente parte della procedura di Appalto n° 06/2016 - 6355234 - Affidamento dei servizi Global Service occorrenti a Scuole Civiche di Milano - Norme: D.Lgs. 163/2006 art. 2 comma 3; L.241/1990 art.21-nonies Annullamento d'ufficio; art. 21-quinquies Revoca del provvedimento; art. 7 e segg.
- Le motivazioni dell'annullamento in autotutela del lotto 1 sono riportate nel verbale della Commissione di Gara del 29 novembre 2016 – GARA Global Service in 6 lotti;
- Scuole Civiche di Milano pubblicherà una nuova procedura sopra soglia al fine di affidare in via definitiva il servizio di presidio, front office e giro posta
- Nel frattempo Scuole Civiche di Milano ha necessità di assicurare la continuità nel servizio di presidio e front office per il regolare svolgimento delle attività istituzionali, senza interferenze, impedimenti o ostacoli, e pertanto ha necessità di affidare un contratto per il servizio di front office e presidio già dal gennaio 2017, alla scadenza del contratto già in essere;
- La continuità del servizio con il richiesto livello di qualità esige che venga evitata la sostituzione degli attuali addetti già formati con conoscenza del servizio stesso e alle dipendenze dell'appaltatore attualmente operante;
- Nell'immediato breve periodo i servizi possono essere forniti soltanto dall'operatore economico che ha alle sue dipendenze gli addetti attualmente operanti; d'altro lato le anzidette ragioni di estrema urgenza non sono compatibili con i termini per una procedura ordinaria per la selezione tra operatori economici concorrenti impegnati ad assumere i lavoratori stessi in caso di cessazione dell'appalto attualmente vigente;
- Ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Nuovo codice contratti pubblici art. 63 comma 2 lettera c);
- Si rende pertanto necessario l'affidamento diretto del servizio all'unico operatore in grado di prestarlo nell'imminente senza alcun ostacolo, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando; Il servizio sarà affidato in un solo lotto e in via provvisoria per il tempo strettamente necessario a esperire la nuova procedura ordinaria per l'affidamento definitivo come originariamente programmato;

**STAZIONE APPALTANTE:**

SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione – Alzaia Naviglio Grande, 20 – Milano.

**DECRETO: n. SCMG-2016-0000797**

**Procedura:** Richiesta d'Offerta per acquisto di servizi EFFETTUATA tramite piattaforma di e procurement (sintel).

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Si informa - non esaustivamente - che la procedura è disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in breve NC = Nuovo Codice Contratti Pubblici);
- E in particolare l'art. Art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135.
- Regolamento di Scuole Civiche di Milano, FdP per l'Acquisizione in Economia di forniture, lavori e servizi (pubblicato nel sito web della Fondazione al seguente indirizzo:
- [http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/20130521\\_scm\\_regolamento\\_per\\_gli\\_acquisti\\_in\\_economiaok.pdf](http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/20130521_scm_regolamento_per_gli_acquisti_in_economiaok.pdf)

**IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO:**

**Euro 161.000,00** (centosessantunomila) oltre iva

**MODALITA' DI RITIRO DEGLI ATTI DI PROCEDURA:**

Gli atti e la modulistica di procedura potranno essere visionati e scaricati sul portale SINTEL

**OGGETTO DELLA PROCEDURA**

L'affidamento, in un solo lotto, del servizio di presidio, frontoffice e giro posta per Scuole Civiche di Milano (d'ora Fondazione Milano), per nr 7 mesi massimo a partire dal mese di gennaio 2017.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE:**

Criterio DELL'OFFERTA AL PREZZO PIU' BASSO.

**TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE**

21 dicembre 2016 ore 10.00

**SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE**

21 dicembre 2016 ore 12.15

**ART. 1 - DOCUMENTAZIONE**

La documentazione è costituita da:

1. Lettera d'invito (generata automaticamente dal sistema);
2. Nota esplicativa;
3. Capitolato Speciale d'appalto;
4. Schede tecniche sedi

**ART. 2 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE**

Per la presentazione dell'offerta è preferibile utilizzare la modulistica seguente, che viene messa a disposizione:

1. mod. "DICHIARAZIONI".

*NOTA BENE: Il modello dichiarazioni è già compilato se sono stati compilati correttamente tutti i passaggi per l'iscrizione all'albo fornitori di Fondazione Milano [www.fondazionemilano.eu/accreditamento](http://www.fondazionemilano.eu/accreditamento).*

2. Modello Offerta Economica (generato automaticamente dal sistema + modulo moe da allegare);

Ciascun modello "DICHIARAZIONI" è predisposto per le dichiarazioni dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, incluse le dichiarazioni di idoneità morale che devono essere presentate **da e/o per tutti i soggetti i soggetti dotati di poteri di amministrazione e di rappresentanza** individuati con riferimento alle funzioni sostanziali conferite all'interno dell'impresa piuttosto che alle qualifiche formali (A.V.C.P., Parere n.59 del 23/04/2013) come meglio specificato nei successivi paragrafi della presente Nota Esplicativa e nei modelli di "DICHIARAZIONI".

### **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Art. 45 Operatori economici del NC)**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici elencati nell'art 45 del NC (trascritto in nota <sup>(1)</sup>) - **che dovranno essersi prima accreditati come operatori economici sulla piattaforma SINTEL, qualificazione per le "altre PA":**

---

<sup>(1)</sup> **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NC**

#### **Art. 3 Definizioni**

*In vigore dal 19 aprile 2016*

1. Ai fini del presente codice si intende per:

....

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

.....

#### **Art. 45 Operatori economici**

*In vigore dal 19 aprile 2016*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Si applicano gli artt. 46; 47; 48 del NC riportati in nota <sup>(2)</sup> ai quali si rinvia.

---

*g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;*

*3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.*

*4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.*

*5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.*

---

<sup>(2)</sup> **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NC**

**Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare**

*In vigore dal 19 aprile 2016*

*1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), [b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; c) i consorzi stabili] devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.*

*2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;*

---

**Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici**

*In vigore dal 19 aprile 2016*

*1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.*

*2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.*

*3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.*

*4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*

*5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.*

*6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorperate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.*

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) [d) i raggruppamenti temporanei; e) i consorzi ordinari], anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad imo di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o

## ART. 4 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

### Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito dell'offerta (a pena di irricevibilità ed esclusione)

L'offerta dovrà essere presentata online sul sistema di e-procurement SINTEL secondo le procedure indicate sullo stesso.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta Virtuale A);
- OFFERTA ECONOMICA (Busta Virtuale B)

### Capo 2 - documentazione amministrativa (Busta A)

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

## DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Si precisa che:

- La domanda di partecipazione, l'offerta economica e l'offerta tecnica (ove prevista) devono, **a pena di esclusione**, essere firmate, mediante firma digitale p7m, da persona avente il potere di impegnare l'azienda verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore).

*Per la redazione della domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni i concorrenti sono invitati a usare, preferibilmente, i modelli predisposti da Fondazione Milano.*

*Eventuali diverse modalità di redazione dovranno in ogni caso essere equivalenti ai modelli suddetti e contenere tutte le informazioni in essi richieste.*

La domanda di partecipazione deve recare le seguenti indicazioni (**comportano l'esclusione** le omissioni da cui derivi incertezza sull'identificazione del Concorrente o della gara):

- l'intestazione del Concorrente
- il titolo esatto della gara
- CIG del lotto cui si intende partecipare
- numero di telefono;
- indirizzo E-mail e PEC;
- partita IVA e/o codice fiscale;

Nella stessa il Concorrente (**a pena d'esclusione** per tutte le lettere del seguente elenco):

- a) chiede di essere ammesso alla gara;
- b) dichiara di conoscere e accettare senza alcuna condizione o riserva tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta e si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;

- c) dichiara contestualmente, di conoscere e sottoscrivere ogni articolo del Capitolato Speciale d'Appalto anche come parte integrante dell'offerta medesima, inclusa nella Busta B.

Si precisa che l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà confermare di avere conosciuto il capitolato e di averlo indicato come parte integrante della sua offerta e lo richiamerà e accetterà come parte integrante del contratto (cosiddetta "relazione perfetta").

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in

---

*forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.*

---

materia di appalti del servizio.

- d) autorizza Fondazione Milano, *(nell'eventualità che un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti")*, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure** dichiara di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della documentazione alla gara, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale.

## **DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

### **Attenzione:**

L'azienda partecipante deve aver già ottenuto l'abilitazione all'albo fornitori di Fondazione Milano, attraverso il link: [www.fondazionemilano.eu/accreditamento](http://www.fondazionemilano.eu/accreditamento), per tipologia azienda/professionista.

L'obbligo di rendere le dichiarazioni prescritte online può essere legittimamente assolto per conto dell'impresa dal suo rappresentante legale, anche avuto riguardo ai terzi, inclusi altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o responsabile tecnico, il socio unico o di maggioranza, etc., in base al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo di rappresentante (ANAC Parere di Precontenzioso n. 192 del 21/11/2012).

### **RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:**

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, pena l'esclusione dalla procedura.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L'Ente Appaltante effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del VC (transitoriamente in vigore per l'art. 2016 comma 13 del NC), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

### **(a) AVCPass - PASS-OE**

(NC art. 216/13 con rif a VC art. 6-bis)

Le disposizioni transitorie dell'art. 216 co. 13 NC prevedono che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 [nuova Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici], le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC-Pass istituita presso l'ANAC [cfr. art. 6-bis VC].

L'Operatore economico deve inserire nella Busta Amministrativa il "PASSOE": l'operatore economico deve ADERIRE al sistema AVCPass (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>) e deve creare un proprio repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

Si ricorda che il sistema AVCPass, come sancito dall'art. 2 della Delibera AVCPass del 27/12/2012, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Vecchio Codice.

### **(b) CONTRIBUTO CIG**

**Pena l'esclusione** per ogni lotto a cui concorre il Concorrente dovrà presentare con l'offerta la documentazione del **versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)** pari a:

**Per il lotto 1 € 20 salvo verifica da parte dell'operatore economico**

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?id=ee8e08ad0a778042062038d856256b4e](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=ee8e08ad0a778042062038d856256b4e)

(L. 23-12-2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) art. 1 comma 67 - Delibera ANAC n. 163/2015)

Ogni imprenditore è obbligato a controllare gli importi sopra indicati prima del versamento.

Il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione dovrà effettuato con una delle seguenti modalità:

a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al sito web dell'Autorità di Vigilanza "Servizio riscossione" all'indirizzo

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'imprenditore Concorrente deve allegare alla procedura online copia stampata della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione.

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale all'indirizzo

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

A comprova dell'avvenuto pagamento, l'imprenditore Concorrente deve allegare lo scontrino in **originale** rilasciato dal punto vendita.

### **(C) GARANZIA PROVVISORIA- A pena d'esclusione "E"**

(NCCP art. 93)

Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria espressamente per la copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. La garanzia provvisoria dovrà essere di un importo pari al 2% (dueper cento) del prezzo base (iva esclusa) indicato per il lotto per cui si concorre; pertanto il deposito richiesto è pari a: euro 3.220,00 (tremiladuecentoventi/00).

Tutti gli importi sono arrotondati per difetto o per eccesso al centesimo (Reg. CE/1103/97 art. 5).

La garanzia provvisoria dovrà avere la durata per un minimo di 180 giorni dalla data fissata nella presente Nota Esplicativa come termine per la presentazione delle offerte e dovrà contenere o essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

- **A pena d'esclusione "E"**- L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 NC, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il suddetto fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà comunque essere uno dei soggetti autorizzati di cui all'elenco seguente.

**"E"** - La garanzia provvisoria di cui sopra potrà, essere costituita in una delle seguenti modalità alternative:

**a) Fideiussione** rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

1. **fideiussione bancaria** rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge;
2. **fideiussione assicurativa** rilasciata da imprese assicurative autorizzate a norma di legge;

3. **fideiussione rilasciata da intermediari finanziari** iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

“E” - Le fidejussioni bancarie o quelle assicurative o le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente: →la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; →la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; →la operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

“E” - L’impegno del fidejussore per la garanzia provvisoria e – se separato dal primo - l’impegno del fidejussore per la garanzia definitiva dovranno contenere i seguenti elementi:

- la firma di un incaricato dell’Istituto garante accompagnata dalla chiara indicazione del suo nominativo;
- la chiara indicazione della sua funzione verso l’Istituto garante, accompagnata dalla sua attestazione di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza, e dalla descrizione del titolo in base al quale è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato: tuttavia, ove manchino questi elementi, verrà assegnato un termine perentorio al concorrente per la regolarizzazione.

- b) **Cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, consegnando a FM, con le modalità più avanti indicate, la relativa ricevuta o nota o polizza che ne attesta la costituzione.
- c) **Cauzione in Assegno circolare** emesso da banca di primaria importanza non trasferibile intestato a intestato a Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione e consegnato a FM con le modalità più avanti indicate.
- d) **Cauzione in Assegno Postale Vidimato** non trasferibile intestato a intestato a Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione e consegnato a FM con le modalità più avanti indicate.

“E” - Le fidejussioni i rilasciate in via telematica saranno ritenute valide alle seguenti condizioni:

- se conterranno le indicazioni che mettano la Commissione di Gara in grado di verificare seduta stante in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente);
- se il certificato della firma elettronica, oltre a identificare il sottoscrittore, ne specificherà la qualità di rappresentante dell’Istituto bancario o assicurativo o dell’intermediario autorizzato emittente della polizza o fideiussione.

“E” - Trattandosi di procedura di gara telematica, la garanzia provvisoria costituita tramite contanti o titoli del debito pubblico o assegno circolare non trasferibile intestato a Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione, oppure tramite le fidejussioni bancarie o quelle assicurative o le fidejussioni degli intermediari finanziari rilasciate in forma cartacea, dovrà essere documentata accludendo nella busta telematica di offerta una copia a scansione formato pdf della ricevuta o nota o polizza che attesta la costituzione del pegno oppure dell’assegno circolare o dell’assegno postale vidimato oppure della fidejussione bancaria o quella assicurativa o la fidejussione degli intermediari finanziari rilasciate in forma cartacea; i suddetti documenti in originale cartaceo dovranno pervenire a FM in busta chiusa e sigillata o firmata sui lembi entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta.

“E” - Anche l’impegno di un fidejussore per costituire la cauzione definitiva – se rilasciato in forma cartacea – dovrà essere documentato accludendone nella busta telematica di offerta una copia a

scansione formato pdf; mentre l'impegno del fideiussore anzidetto in originale cartaceo dovrà pervenire alla Fondazione insieme con la documentazione della garanzia provvisoria nella medesima busta chiusa e sigillata o firmata sui lembi entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta.

**“E”** - Quando la garanzia provvisoria è costituita in forma cartacea, il documento originale della ricevuta o nota o polizza che attesta la costituzione del pegno oppure l'assegno circolare o l'assegno postale vidimato oppure la fidejussione bancaria o quella assicurativa o la fidejussione degli intermediari finanziari e l'impegno del fideiussore a prestare garanzia definitiva dovranno essere racchiusi in un'unica busta o plico opaco che deve giungere alla stazione appaltante **ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**, chiuso e debitamente sigillato in modo da assicurarne, nel pieno rispetto del principio di segretezza delle offerte, l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di selezione.

Nel caso in cui il plico per difetto delle prescritte indicazioni non sia riconducibile a nessun concorrente o non sia riconducibile alla presente procedura sarà dichiarato inammissibile e determinerà l'esclusione.

Per questi motivi il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse:

- deve essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con modalità tecnica idonea a garantire che la chiusura originaria sia rimasta integra e non sia stata manomessa. Sono modalità di sigillo equivalenti, ad esempio: le impronte di ceralacca o altro simile materiale; le timbrature e firme (leggibili/verificabili) apposte dal Concorrente attraverso i lembi di chiusura; etc.
- deve recare sulla facciata esterna le seguenti indicazioni o equivalenti:
  - 1) i riferimenti del Concorrente,
  - 2) il destinatario: SCUOLE CIVICHE DI MILANO - Fondazione di partecipazione – Area Gestionale – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano, il titolo esatto della gara (indicato a pagina 1) e la dicitura “NON APRIRE”.

FM applicherà l'art. 93 comma sette del NCCP D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- del **50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
- o del **20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 per cento** per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

**“E” - Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.**

In caso di A.T.I. o Consorzio, i concorrenti potranno usufruire delle riduzioni della cauzione solo ove tutti i soggetti del Consorzio/ATI siano in possesso delle certificazioni relative specifiche certificazioni o requisiti.

Si richiede agli operatori economici di documentare in via telematica tali requisiti:

- fornendo la/le certificazione/i di qualità – ai sensi delle norme europee - in copia-scansione, purché dichiarata conforme ex art. 19 del D.P.R. n.445/2000 (copia-scansione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 attestante che la copia anzidetta è conforme all'originale);
- oppure fornendo copia-scansione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dal legale rappresentante, attestante in capo al concorrente il possesso della stessa.

Se la certificazione è stata precedentemente presentata in originale o in copia autenticata a Fondazione Milano in occasione della partecipazione ad altre gare d'appalto, il Concorrente potrà presentare fotocopia del medesimo certificato, indicando con chiarezza la precedente gara per cui era stato presentato.

#### **“E” - Cauzione di A.T.I. o Consorzio**

In caso di partecipazione alla gara in A.T.I. – costituita o costituenda - la garanzia fideiussoria deve essere prestata a nome di tutte le imprese partecipanti e garantire non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara incluso quello di conferire il mandato alla caporaggruppamento designata; fermo restando quanto sopra, è sufficiente che la fideiussione sia sottoscritta della sola mandataria (A.T.I. già costituita) o dall'impresa designata per divenire mandataria (A.T.I. costituendo) (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - Sentenza 04/10/2005 n. 8; Consiglio di Stato Sentenza n. 7935/2006).

Qualora venga scelta la modalità della cauzione mediante pegno o assegno, nella domanda di partecipazione dovrà essere chiaramente dichiarato che la cauzione provvisoria viene fornita a garanzia per tutte le imprese partecipanti in A.T.I. ; fermo restando questo, è sufficiente che venga versato un solo pegno o assegno per l'intero importo della garanzia provvisoria dalla mandataria (A.T.I. già costituita) o dall'impresa designata per divenire mandataria (A.T.I. costituendo).

In caso di partecipazione alla gara in Consorzio – già costituito – si applica al Consorzio quale mandatario conferito al Consorzio partecipante per suo tramite alla gara quale mandante quanto previsto sopra in materia di l'A.T.I. già costituita.

Se il Consorzio è ancora da costituire, fermo restando che la garanzia deve essere prestata a nome di tutte le imprese partecipanti e garantire non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara incluso quello di conferire il mandato, è sufficiente che la fideiussione sia sottoscritta o che venga versato un solo pegno o assegno per l'intero importo della garanzia provvisoria da una delle imprese partecipanti alla gara.

In tutti i casi di A.T.I. o Consorzio ancora da costituire, resta fermo che l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.

### Capo 3 – offerta economica (Busta B)

L'offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere firmata da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi resa dal titolare, legale rappresentante, institore in base all'atto costitutivo, oppure da procuratore speciale.

*L'offerta - segreta – deve contenere i seguenti elementi, **ciascuno a pena d'esclusione**:*

- la ragione/denominazione sociale del concorrente, la sua sede, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A;
- l'aliquota IVA da applicare alla fornitura;

**Sono ammesse solamente offerte a ribasso.**

**Non sono ammesse offerte parziali o contenenti un prezzo unitario uguale o superiore a quello stabilito come base d'asta.**

L'offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere validamente sottoscritta;
- la sottoscrizione dell'offerta dovrà essere firmata digitalmente in p7m da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (titolare, legale rappresentante, institore in base all'atto costitutivo, oppure da procuratore speciale).
- le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
- dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia.

#### **Termine di validità dell'offerta:**

È consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l'offerta economica, deve essere presentata secondo le modalità previste dal sistema di e-procurement entro **il termine perentorio su indicato**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma o che impediscano di formulare l'offerta.

#### **ART. 5 – ALTRE INFORMAZIONI**

- a) E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax ed email;
- b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
- c) Fondazione Milano® si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto. L'accertamento dei dati giudiziari che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via fax al numero indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
- d) L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, alla determinazione della nuova soglia di anomalia, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione.

- e) In caso di fallimento dell'aggiudicatario dell'appalto o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o risoluzione del contratto o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DPR 252/98, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
- f) L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;
- g) sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
- h) i risultati di gara saranno pubblicati sul portale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, sul sito di FM e su due quotidiani nazionali, così come previsto dal Codice Appalti;
- i) ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 6 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Scuole Civiche di Milano F.d.P.

1. Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare a Fondazione Milano®, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.
2. In caso di presentazione di tale dichiarazione, Fondazione Milano® consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti.
3. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, Fondazione Milano® consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.
4. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.

#### **ART. 7 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA**

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti mediante la procedura prevista dalla piattaforma elettronica, **entro il termine di presentazione delle offerte.**